

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede Comune di Sirolo)

- cod.42204 -

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

N. 58

del 14.04.2016

OGGETTO: “Regolamento per la gestione delle erogazioni liberali (donazioni) a favore del Parco Naturale del Conero”.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 16,30 nella sala delle adunanze, il **CONSIGLIO DIRETTIVO**, con l'intervento dei signori:

GIACCHETTI Lanfranco	- <i>Presidente</i>
STACCHIOTTI Gilberto	- <i>Vice Presidente</i>
CLEMENTI Federico	- <i>Membro</i>
BUGLIONI Fabia	- “

E' assente il consigliere Edoardo **BIONDI**

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) **Di** concordare nella necessità di un Regolamento per la gestione delle erogazioni liberali (donazioni) a favore del Parco Naturale del Conero al fine di ricerca di nuove entrate economiche;
- 2) **Di** approvare il Regolamento per la gestione delle erogazioni liberali (donazioni) a favore del Parco Naturale del Conero che allegato in corpo separato è parte integrante del presente deliberato
- 3) **Di** dare mandato al Direttore di provvedere ad ogni atto necessario per l'attuazione del Regolamento di cui al punto precedete.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che, tra le attività che questo Ente sta svolgendo nell'ambito della razionalizzazione della spesa e ricerca di forme di sostentamento con opportunità diverse dai fondi diretti della Regione Marche, si vuole presentare al Consiglio Direttivo la proposta di Regolamento per gestire le eventuali donazioni ricevute dai cittadini;

Dato che questo Regolamento ha il fine di aiutare il finanziamento delle attività dell'Ente finalizzate a favorire il miglioramento organizzativo e l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse;

Che il codice civile disciplina dall'articolo 769 "la donazione" e quindi le modalità e le possibilità del donante e del donatore tra cui rientrano a pieno titolo gli Enti Pubblici.

Considerata, la tragica situazione economica di tutti i Parchi Regionali, si ritiene una valida opportunità per l'Ente Parco di poter disporre di altre entrate e/o donazioni per scopi precisi quali ad esempio la difesa in sede di tribunale, la manutenzione dei sentieri e del patrimonio, nonché tutte le attività culturali promosse dall'Ente.

Si ritiene di proporre al Consiglio Direttivo l'approvazione del Regolamento come di seguito allegato riportato.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI (DONAZIONI) A FAVORE DEL PARCO NATURALE DEL CONERO

ARTICOLO 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, integrando la disciplina codicistica, detta norme in materia di atti di liberalità fra vivi a favore dell'Ente Parco del Conero, intendendosi per "atti di liberalità" quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico, non economico ed alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del dell'Ente Parco del Conero a fronte di un impoverimento del donante.

ARTICOLO 2 - Oggetto dell'atto di liberalità

1. La erogazione liberale a favore dell'Ente Parco del Conero può consistere principalmente:
 - nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili (donazione con effetti reali);
 - nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili finalizzata ad un determinato scopo (donazione modale);
 - nella donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio (donazioni promissorie).
2. Restano disciplinati esclusivamente dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge gli atti di liberalità *mortis causa*.

ARTICOLO 3 – Iniziativa

1. L'erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente ovvero per sollecitazione da parte del Consiglio Direttivo rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all'acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.
2. In esecuzione di tale indirizzo viene predisposto dal Direttore apposito avviso; lo stesso è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente Parco del Conero per quindici giorni consecutivi ed eventualmente mediante invio ai soggetti potenzialmente interessati ovvero altri mezzi idonei.
3. L'avviso deve rendere noto che, a fronte della erogazione liberale, non corrisponde alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte dell'Ente Parco del Conero e specificare i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.

ARTICOLO 4 - Forma e competenza

1. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge.
2. Spetta al Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, esprimere l'indirizzo politico in ordine all'accettazione o al rifiuto di donazioni. La sottoscrizione del relativo contratto è demandata al Direttore.

ARTICOLO 5 – Accettazione e rinuncia alla donazione

1. L'Ente Parco del Conero accetta le donazioni a suo favore a condizione che il Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione qualora diverso dal Donante, siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione.
2. L'Ente Parco del Conero accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.
3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, l'Ente Parco del Conero può motivatamente rinunciare all'accettazione della donazione.

ARTICOLO 6 - Donazioni promissorie

1. La donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto:

- la prestazione di una fornitura strumentale all'attività dell'Ente Parco del Conero o alla collettività;
- la prestazione di un servizio strumentale all'attività dell'Ente Parco del Conero o alla collettività;

2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.

3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e l'Ente Parco del Conero che, a presidio degli interesse pubblici tutelati dall'Ente Parco del Conero, deve prevedere:

- che l'esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto:

in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni);

operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;

- un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della convenzione tale da tenere indenne l'Ente Parco del Conero da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o all'Ente Parco del Conero;

- la estraneità dell'Ente Parco del Conero rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;

- il divieto di cessione del contratto di donazione;

- la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che l'Ente Parco del Conero si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.

4. L'accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall'eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 7 – Casi particolari

Alle erogazioni liberali in denaro o in natura per iniziative a sostegno della cultura o finalizzate all'acquisto di determinati beni e servizi per i quali vengono utilizzate le Convenzioni Consip o il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione si applica la normativa di settore.

ARTICOLO 8 - Obblighi dell'Ente Parco del Conero

1. L'Ente Parco del Conero si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modali.

2. Nell'utilizzo delle somme di denaro ricevute, l'Ente Parco del Conero è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l'attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione.

3. L'Ente Parco del Conero fissa un limite temporale per l'utilizzo dei fondi ricevuti sia nel caso in cui l'erogazione liberale si realizzi per iniziativa dell'Ente Parco del Conero sia nel caso in cui si realizzi per iniziativa spontanea del donante, senza che questi abbia disposto nulla in tal senso. Il termine può essere motivatamente prorogato.

ARTICOLO 9 – Riconoscimenti

L'Ente Parco del Conero può provvedere a riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità.

Il riconoscimento attribuito al donante impresa commerciale non deve determinare un ritorno di immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.

ARTICOLO 10 – Norma di rinvio

L'acquisizione di beni mobili mediante donazione deve essere fatta per atto pubblico, ai sensi dell'art. 782 c.c., sotto pena di nullità, previa deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di accettazione. L'accettazione dovrà comunque essere contenuta nello stesso atto pubblico di donazione. Nell'atto di donazione dovrà essere indicato il valore del bene mobile oggetto della donazione.

Le donazioni di modico valore di cui all'art. 873 c.c., ovvero di valore inferiore a € 10.000,00 o comunque valutate tali in rapporto alle condizioni economiche del donante, purché previamente accettate mediante deliberazione di consiglio Direttivo, sono acquisite dall'Ente Parco mediante la mera tradizione ovvero la iscrizione nel patrimonio dell'Ente.

Parimenti i contributi liberali (in denaro) sono acquisiti, previa deliberazione di accettazione del Consiglio Direttivo, mediante tradizione ovvero incameramento in appositi o pertinenti capitoli del Bilancio dell'ente.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, compresi gli aspetti fiscali, si applicano le norme in materia di atti di liberalità contenute nel Codice Civile e nelle altre norme di Legge.

ENTE PARCO DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod. 42204 -

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Lanfranco Giacchetti

IL DIRETTORE

F.to Dr. Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente **deliberazione**:

- è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 27/05/2016
- è stata comunicata: Prefettura di Ancona
- è stata trasmessa in data, prot. n. alla Regione Marche – Comitato di Controllo

- E' divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
- decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento
- a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità

Nella seduta del n.

lì,

Il Direttore

F.to Dr. Marco Zannini